



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

L'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa al decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2020 e si intendono inserite nell'atto Senato n. 1799 dopo la relazione tecnica, da pag. 10.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo consta di 7 articoli: solo la disposizione dell'articolo 1 contiene una previsione che interviene "a regime" sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario, ponendo fine ad un difetto di coordinamento fra norme succedutesi nel tempo che, in questo periodo di emergenza sanitaria, appariva foriero di pericolose incongruenze, mentre il resto dell'articolato contiene disposizioni che intendono adeguare l'ordinamento penitenziario e l'ordinamento processuale penale alle esigenze dettate dall'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

L'oggetto dell'intervento è duplice ed appare perfettamente coerente con il programma di governo.

Da un lato, esso mira ad assicurare, anche nell'attuale emergenza, la massima protezione della sicurezza dei cittadini.

Sicurezza che deve poter essere garantita non solo colmando, come fatto con l'articolo 1, lacune esistenti nel sistema normativo, ma anche consentendo il ripristino della detenzione carceraria nei confronti di condannati e degli internati per delitti gravissimi o sottoposti al regime di detenzione di cui all'art. 41-bis dell'O.P., o il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di persone imputate dei medesimi delitti o sottoposte al medesimo regime detentivo, qualora i motivi, connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno determinato la fuoriuscita di costoro dall'ambito carcerario siano cessati o siano stati individuati strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta in grado comunque di prestare le terapie e le cure necessarie alla salute dei singoli detenuti o internati.

Rispetto al raggiungimento di questo obiettivo il quadro normativo risultava carente.

Oltre a quanto già detto in merito alla mancata previsione della possibilità di revoca dell'ammissione alla detenzione domiciliare, qualora disposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354/75, la prevista temporaneità del relativo provvedimento applicativo è correlata solo alla possibile evoluzione delle condizioni di salute della persona che fruisce del beneficio.

Era dunque necessario affiancare a tale previsione la possibilità di un controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'effettiva persistenza di quelle condizioni di emergenza epidemiologica che hanno inciso sull'apprezzamento dell'impossibilità della prosecuzione del regime carcerario in corso a carico del singolo condannato o internato: tali condizioni di emergenza non possono ricadere in quel giudizio prognostico in ragione del quale è sancito il carattere temporaneo del provvedimento disposto ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P., perché esse non hanno durata prevedibile.

Anche l'attuale sistema delle misure cautelari personali non consentiva di ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere nel caso di superamento delle ragioni connesse all'emergenza sanitaria che ne avevano determinato la sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, essendo prevista la possibilità di modificare *in peius* il regime cautelare in corso a carico dell'imputato solo in caso di trasgressione da parte sua delle prescrizioni delle misure applicategli e di aggravamento delle esigenze cautelari, evenienze prese in considerazione, rispettivamente, dal disposto dell'art. 276 c.p.p. e da quello dell'art. 299 c.p.p..

Quanto al secondo obiettivo perseguito dall'intervento, con esso si intende controllare il rischio di un dilagare dell'epidemia sanitaria all'interno delle strutture carcerarie che possa mettere in pericolo la salute dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria.

A tal fine si favorisce temporaneamente per i colloqui ai quali hanno diritto i detenuti e gli internati il ricorso a modalità di svolgimento a distanza o con modalità telefoniche, consentendo, in tal caso, la fruizione dei colloqui con dette modalità anche in numero superiore a quello attualmente consentito dall'ordinamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Come sopra evidenziato, l'articolo 1 del decreto-legge introduce la possibilità di revoca della detenzione domiciliare disposta ex art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), nei confronti di coloro che, a causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena. L'intervento adegua, in tal senso, il comma 7 del citato articolo 47-ter che, per tutte le altre ipotesi "remissibili" che legittimano l'adozione della misura della detenzione domiciliare, già prevede la revoca del beneficio nel caso vengano meno i presupposti per la sua concessione.

Stante l'incrementato ricorso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter O.P. che la situazione di rischio sanitario in atto ha determinato, si è ritenuto necessario ed urgente modificare il comma 7 dell'articolo 47-ter, ponendo così rimedio al difetto di

coordinamento che tale disposto presentava dopo l'inserimento del comma 1-ter nell'articolo 47-ter, avvenuto ad opera della legge 21 aprile 2011, n. 62.

Le successive disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 rispondono alla necessità, urgente e indifferibile, di consentire la rivalutazione, a fronte di un concreto contenimento dell'emergenza sanitaria, delle misure di detenzione domiciliare e di differimento dell'esecuzione della pena che, a causa di tale emergenza, sono state adottate nei confronti di persone condannate e internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o che erano sottoposte al regime previsti dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di effettuare analoga rivalutazione nei confronti di persone, imputate dei medesimi delitti o sottoposti al medesimo regime detentivo, nei cui confronti, sempre in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stata sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

In particolare, la disposizione dell'articolo 2 prevede, per consentire alla magistratura di sorveglianza la periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto all'ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche di persone condannate o internate per delitti gravissimi o sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, una procedura che garantisce il costante monitoraggio dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno condotto a ritenere necessaria, in ragione delle precarie condizioni di salute del singolo detenuto, la sua collocazione extra-muraria, nonché la mancanza di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetti in grado di apprestare al detenuto idonee cure e trattamenti.

Con l'intervento di cui all'articolo 3 si è inteso permettere all'autorità giudiziaria di provvedere al ripristino della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui essa sia stata sostituita, per motivi correlati all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di imputati degli stessi delitti indicati dall'articolo 2 o sottoposti al regime di detenzione di cui all'art. 41-bis O.P.. A tal fine, si è introdotto un meccanismo procedurale che consente al p.m. una valutazione pressoché costante della permanenza dei motivi connessi all'emergenza sanitaria e dell'assenza di strutture penitenziarie adeguate e, in caso di esito negativo di tale valutazione, la presentazione da parte sua al giudice di una richiesta di ripristino della più grave misura cautelare nei confronti dell'imputato, a carico del quale ritenga permangano le originarie esigenze cautelari; sulla richiesta del p.m., il giudice provvederà, salvo ritenga venute meno le condizioni di applicabilità di tale misura o le esigenze cautelari, ma solo dopo aver acquisito informazioni in ordine al contenimento dell'emergenza sanitaria in atto o in merito alla disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medica protetta adeguati alle condizioni dell'imputato e, comunque, potendo disporre ogni ulteriore approfondimento che valuti necessario.

La disposizione normativa di cui all'articolo 4 deroga, per il periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, alla disciplina dettata in materia di colloqui per detenuti o internati maggiorenni dagli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 37 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e per detenuti minorenni dall'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Specificamente, l'articolo 4 prevede, al fine di contenere il rischio di una diffusione del contagio nell'ambiente carcerario, lo svolgimento a distanza o mediante corrispondenza telefonica di tali colloqui, anche oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018, garantendo, comunque, in ogni caso, la fruizione di almeno un colloquio "di presenza" al mese per ciascun detenuto o internato.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme del decreto-legge in oggetto sono destinate in parte a novellare gli impianti normativi vigenti e, in parte, ad adeguarli alle esigenze dettate dall'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto-legge in esame è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata l'emergenza nazionale non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti (art. 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 4 si limita a introdurre nuovamente, e in maniera comunque attenuata, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 all'interno degli istituti penitenziari, le disposizioni sui colloqui per i detenuti e gli internati, anche minorenni, già contenute nei decreti-legge n. 9/20, 11/20 e 18/20: tali disposizioni, all'esaurimento del termine di loro durata, non erano state rinnovate perché le limitazioni alla libertà di circolazione disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri impedivano comunque l'accesso dei visitatori negli istituti penitenziari e, dunque, le rendevano superflue, mentre oggi esse devono essere ripristinate, in quanto le limitazioni oggi vigenti consentono a tutte le persone dimoranti sul territorio nazionale le visite ai propri congiunti.

Quanto alla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 5 essa risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto "a regime" per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia e, segnatamente, informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della Giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento

per gli Affari Giuridici e Legislativi

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29 "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafioso o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati."

Con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto, si comunica che esse, a parere di questo Ufficio, possono rientrare nel caso di esclusione dalla relazione AIR, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, in quanto disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

L'articolo 1 in materia di: "Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario" incide in via di urgenza sulla disciplina, contenuta nel comma 7 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, della revocabilità della detenzione domiciliare al cessare delle condizioni previste per l'ammissione del condannato a tale modalità di esecuzione della pena.

Il disposto del comma 7 stabiliva la revocabilità della detenzione domiciliare al cessare esclusivamente delle condizioni previste nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter: esso non era stato adeguato all'inserimento, ad opera della legge 21 aprile 2011, n. 62, nel citato articolo 47-ter del comma 1-ter, che consente di ammettere alla detenzione domiciliare anche coloro che, a

causa delle condizioni di salute in cui si trovano, avrebbero titolo ad ottenere il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.

Nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, che ha determinato l'adozione di numerosi provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare proprio ai sensi del comma 1-ter dell'art. 47-ter, il mantenimento di tale discrasia avrebbe avuto come conseguenza l'impossibilità di revocare i suddetti provvedimenti anche in caso di miglioramento delle condizioni di salute del condannato, con conseguente mantenimento di costi in un regime che, diversamente dalla detenzione carceraria, non tutela appieno la sicurezza pubblica.

L'articolo 2 in materia di **"Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19"** reca disposizioni che consentono alla magistratura di sorveglianza una periodica rivalutazione della permanenza delle ragioni che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno indotto ad ammettere alla detenzione domiciliare o al differimento dell'esecuzione della pena anche persone condannate o internate per i più gravi delitti di criminalità organizzata o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di condannati e di internati nei cui confronti era stato disposto, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, il regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tali disposizioni sono anch'esse destinate ad incidere su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato, perché consentono di revocare immediatamente la detenzione domiciliare nei confronti di persone che hanno manifestato un'estrema pericolosità sociale, una volta che siano state acquisite informazioni in ordine al concreto contenimento del rischio sanitario da COVID-19 o all'effettiva disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetti in grado di ricevere tali persone, fornendo loro adeguate cure e trattamenti diagnostici.

L'articolo 3, recante **"Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19"**, detta disposizioni urgenti e indifferibili, sostanzialmente analoghe a quelle dell'articolo 2, per il caso in cui nei confronti di persone imputate dei medesimi, gravissimi, delitti sopra citati o sottoposte al regime di cui all'articolo 41-bis sia stata sostituita, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

A fronte della disposta sostituzione, si è previsto un monitoraggio costante da parte del pubblico ministero circa l'eventuale superamento delle condizioni che hanno condotto all'adozione della misura degli arresti domiciliari e la sopravvenuta disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina interna in grado di fronteggiare le esigenze connesse alla tutela della salute dell'imputato, al fine di legittimare in tali ipotesi la richiesta da parte sua di ripristinare la custodia cautelare in carcere e la possibilità del giudice di accogliere tale richiesta, qualora siano reputate ancora sussistenti le condizioni per la sua applicabilità e le esigenze cautelari, previa compiuta valutazione, oltre che delle attuali condizioni di salute dell'imputato, anche del contenimento del rischio epidemiologico o dell'adeguatezza delle strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta rispetto ai trattamenti e alle cure necessarie all'imputato.


L'articolo 4 **"Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni"** adotta disposizioni urgenti e indifferibili per limitare il rischio di un dilagare dell'epidemia negli istituti penitenziari e negli istituti di pena per minorenni in conseguenza dell'afflusso in essi dei visitatori con i quali i detenuti e gli internati hanno diritto di avere colloqui: a tal fine, per evitare rischi per la salute dei detenuti e del personale in servizio negli istituti, si consente la fruizione di tali colloqui anche a distanza o mediante corrispondenza telefonica, ed in numero superiore a quello ordinariamente consentito, con la specificazione che saranno i direttori dei singoli istituti, acquisite le informazioni circa la situazione epidemiologica locale, a fissare il numero di colloqui in presenza di cui i detenuti e gli internati, anche minorenni, potranno fruire mensilmente, in aggiunta all'unico colloquio mensile in presenza, la cui effettuazione dovrà comunque essere loro garantita.

L'articolo 5 **"Disposizioni transitorie"** risponde, infine, alla necessità di coordinare, con riguardo ai provvedimenti emessi in data più risalente, il termine di quindici giorni introdotto "a regime" per la prima verifica della persistenza delle ragioni legate all'emergenza sanitaria in relazione ai provvedimenti di ammissione al regime della detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari che, per tali ragioni, sono stati adottati.

Nell'eventualità in cui la valutazione di sussistenza dell'ipotesi di esclusione sia confermata ai sensi dall'art. 6, comma 3, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, questo Ufficio - secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 - assicura la disponibilità, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, ad integrare la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.

Roma, 13 maggio 2020

Il Capo dell'Ufficio legislativo



Roma, 14 MAG. 2020

VISTO
Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

